SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1957

(117ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDI

del Vice Presidente LAMBERTI

INDICE

Disegni di legge:

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » **(1239)** (*D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1587, 1588, 1591, 1592
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 1587, 1592

« Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » **(2224)** (*D'iniziativa del deputato De Francesco*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1585, 1587
CARISTIA 1187
DONINI 1587
MERLIN Angelina 1587
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . 1587

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » **(2237) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (CIASCA) . . *Pag.* 1588, 1590, 1591
PRESIDENTE (LAMBERTI), *relatore* 1590
DONINI 1588, 1589, 1590
LAMBERTI, *relatore* 1588, 1589
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . 1588, 1589, 1590
RUSSO Salvatore 1588

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corsini e Roffi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ristori e Fedeli.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Moro e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Francesco: « Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *ff. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Francesco: « Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.

Poichè il relatore è momentaneamente assente, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

La ragione di questo provvedimento è determinata dal fatto che il Ministero delle finanze e, per esso, la Direzione generale del demanio richiede alle Università il pagamento di un canone per l'uso dei locali demaniali che sono affidati alle Università stesse.

Questa richiesta è fondata sull'articolo 67 del decreto legislativo 30 settembre 1923, n. 2102, dal quale proviene l'articolo 46 del testo unico delle leggi sullla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1923, n. 1592 cui si riferisce il disegno di legge.

L'articolo 67 ora citato è così formulato:

« Ad ogni Università e Istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Università e Istituto medesimo e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura ».

Questa disposizione di legge era intesa nel senso che gli immobili dovessero essere concessi in uso gratuito e perpetuo alle Università qualunque fosse il momento in cui essi erano stati affidati alle medesime. Senonchè in questi ultimi anni, il Demanio ha inteso di dover applicare all'articolo una interpretazione restrittiva nel senso cioè che la concessione dell'uso dovesse essere limitata agli immobili affidati alle Università all'epoca in cui il decreto veniva promulgato, cioè nel 1923, ma non si dovesse estendere agli immobili affidati alle Università negli anni seguenti. Per questi ultimi si è richiesto perciò alle Università il pagamento di un canone.

Questa interpretazione della Direzione generale del demanio è sembrata assurda, in quanto le Università hanno una vita ed uno sviluppo che non si è certo fermato al 1923. Se la legge di quella epoca aveva assicurato l'uso gratuito e perpetuo dei beni demaniali alle Università, è evidente che questo rispondeva ai fini della funzionalità stessa delle Università. A parte altre considerazioni di carattere finanziario, poi, l'Università non è un ente autosufficiente dal punto di vista finanziario, ma adempie ad una funzione per la quale essa riceve un contributo dallo Stato. Le tasse che gli studenti pagano non bastano a sopperire ai bisogni dell'Università. D'altra parte il costo della vita è aumentato dal 1923 ad oggi di una percentuale altissima, mentre le tasse scolastiche non sono aumentate correlativamente.

Per superare l'incresciosa situazione in cui vengono a trovarsi le Università in seguito alle richieste del Demanio per il pagamento dei contributi è stato proposto, dal deputato De Francesco, questo disegno di legge formato di un unico articolo nel quale si ripete quanto è detto nell'articolo 67 del decreto legislativo 30 settempre 1923, n. 2102 aggiungendovi una chiarificazione che tende a stabilire la validità dell'assegnazione qualunque sia l'epoca in cui essa è stata o sarà realizzata.

Comunico infine che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario.

Dal lato formale ritiene, per altro, che sarebbe più regolare che gli immobili di cui trattasi venissero addirittura ceduti alle Università o dati ad esse in concessione non potendosi concepire una proprietà divisa perpetuamente dal diritto di usarne ».

Di questo parere, quello che a noi interessa è la prima parte, nella quale si dice che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario.

Concludo questa breve illustrazione osservando che il presente disegno di legge assorbe l'altro presentato dalla senatrice Merlin con-

cernente la concessione in uso di edifici demaniali all'Università di Padova che è all'esame della nostra Commissione in sede consultiva.

Raccomando pertanto alla Commissione di voler senz'altro approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

MERLIN ANGELINA. Io dichiaro che voterò a favore del disegno di legge ora in esame poichè riconosco che esso ha lo scopo di definire la situazione di molte Università d'Italia.

Non possono che compiacermi per il fatto che il presente disegno di legge risolve sul piano generale quel problema che io avevo affrontato con il mio progetto per l'Università di Padova.

DONINI. Io sono senz'altro favorevole all'aprovazione del presente disegno di legge. Il mio compiacimento per la nuova norma è per altro unito ad un certo senso di meraviglia e quasi di preoccupazione per la facilità con cui si concede un così notevole benificio alle Università.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione* Non conosco a fondo il disegno di legge. In considerazione tuttavia del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, mi rimetto al giudizio di questa Commissione.

CARISTIA. Vorrei solo osservare che il significato del disegno di legge è così evidente da superare qualsiasi obiezione e qualsiasi perplessità.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » (1239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova ».

Come i colleghi ricorderanno la discussione di questo disegno di legge fu rinviata in considerazione del rilievo mosso da alcuni senatori circa la situazione della Università di Padova: si riteneva, cioè, non opportuno concedere un contributo dello Stato ad un collegio privato mentre l'Università statale si trovava in difficoltà proprio per il pagamento dei canoni per l'uso dei beni demaniali concessi all'Università stessa. Poichè ora tale difficoltà è superata in seguito all'approvazione del disegno di legge De Francesco, ritengo che si possa senz'altro riprendere e concludere l'esame del disegno di legge a favore del Collegio universitario « Don Nicola Mazza ».

Ricordo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il segnente parere:

« Il Ministero del tesoro ha comunicato la sua adesione al contributo di 15.000.000 annui per un decennio da stanziarsi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 restando soppresso il contributo di 60 milioni *una tantum* di cui all'articolo 2. Viene così risolto il problema della copertura, sulla base di un contributo modesto, notevolmente minore di quello richiesto nel disegno di legge e compatibile con le condizioni del bilancio statale. A tale impostazione la Commissione aderisce.

Conseguentemente, l'articolo 1 verrebbe così modificato:

"A partire dall'esercizio finanziario 1957-1958, e per un decennio, è concesso un contributo annuo di lire 15.000.000 al collegio universitario « Don Nicola Mazza » presso la Università di Padova. Tale contributo graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione".

L'articolo 2 viene soppresso ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che il parere non indica il capitolo su cui far gravare la spesa per l'esercizio in corso e, a meno che per tale esercizio la spesa non sia posta a carico del Ministero del tesoro sul capitolo delle spese impreviste, non vedo come si possa provvedere perchè i capitoli del bilancio della Pubblica istruzione non sono in grado di sopportare questo nuovo onere.

PRESIDENTE. In seguito alla dichiarazione del Ministro non resta che sospendere la discussione di questo disegno di legge per avere nel frattempo dalla Commissione finanze e tesoro il necessario chiarimento. Prego il senatore Caristia di assumere tale incarico e di trattare questa questione presso la 5ª Commissione.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Do la parola al relatore, senatore Lamberti, per una proposta sull'ordine dei lavori.

LAMBERTI, *relatore*. In considerazione della particolare importanza dell'articolo 24 sul quale si sono manifestati i maggiori contrasti proporrei che ne affrontassimo subito l'esame.

PRESIDENTE. se non vi sono osservazioni procediamo dunque all'esame dell'articolo 24.

Ne do lettura:

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

LAMBERTI, *relatore*. Su questo articolo io ho una proposta nuova da fare, di carattere conciliativo. I colleghi Salvatore Russo e Donini hanno chiesto, con un loro emendamento, che la legge avesse decorrenza dal 1° luglio 1956. A questa proposta sono state fatte, particolarmente dal Ministro, delle obiezioni di cui condivido lo spirito e riconosco l'importanza. Effettivamente chiedere di imporre allo Stato un onere relativo a bilanci già superati, un onere di tanta mole, può significare compromettere totalmente l'approvazione di questo disegno di legge. D'altra parte gli insegnanti ai quali il provvedimento in esame si riferisce hanno già avuto una serie di benefici nell'ambito della legge delega, e quindi non si può dire che questo ritardo li metta in condizioni di inferiorità rispetto ai dipendenti statali delle altre Amministrazioni.

DONINI Chiedo scusa, senatore Lamberti, ma a partire dal 1° luglio 1956, una volta finita la così detta situazione-ponte, i docenti hanno avuto lo stipendio di giugno e di luglio mentre invece gli statali hanno avuto anche altre indennità; pertanto gli insegnanti sono stati privati di un beneficio notevole a causa di questo ritardo e non per colpa loro.

LAMBERTI, *relatore*. Faccio osservare che la mia argomentazione non riguarda il compenso extra-tabellare, che è la sola cosa che per analogia può essere raffrontata ai benefici particolari di cui godono i dipendenti delle altre Amministrazioni, ma piuttosto il complesso delle norme che regolano lo sviluppo delle carriere. Ora, su questo terreno, gli insegnanti, in forza della legge delega, hanno già avuto alcuni notevoli benefici.

RUSSO SALVATORE. Si tratta però solo di un anticipo perchè i miglioramenti definitivi sono quelli di cui ora stiamo discutendo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarà stato probabilmente un beneficio insufficiente, ma anche gli insegnanti hanno avuto i benefici di carriera che sono stati dati agli altri statali.

LAMBERTI, *relatore*. Siccome sono stati migliorati i compensi relativi ai gradi e gli insegnanti non sono stati declassati rispetto agli altri dipendenti statali è evidente che hanno goduto anche loro dei benefici generali. C'è però una categoria, lo riconosco, che resterebbe gravemente defraudata se noi non dessimo a questa legge, almeno per certi fini particolari, la decorrenza che è stata richiesta, dal 1° luglio 1956; mi riferisco alla categoria di coloro che sono andati in pensione dopo quella

data: questi infatti verrebbero a perdere tutto, senza compenso. Un'equa via di mezzo potrebbe essere rappresentata dalla proposta che io faccio, che la decorrenza della legge sia fissata dal 1° luglio 1956 per i soli fini giuridici. In tal maniera anche chi è andato in pensione, ad esempio, il 30 settembre dell'anno scorso, o di questo anno, avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera. Per gli altri, i benefici previsti dalla legge dovrebbero decorrere, a mio parere, dal 1° ottobre 1957. Siccome nei ruoli di anzianità la data d'inizio delle carriere è generalmente fissata appunto al 1° ottobre dei vari anni, penso che se la mia proposta sarà accolta, anche l'Amministrazione potrà risparmiare alcune diecine di milioni perchè non dovrà fare, nella ricostruzione delle carriere a coloro che attualmente prestano servizio, il computo dei mesi e dei giorni.

Proporrei dunque la seguente formula: « La legge entra in vigore a tutti gli effetti giuridici e di carriera dal 1° luglio 1956 e a quelli economici dal 1° ottobre 1957 ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei che il senatore Lamberti chiarisse il significato di questi « effetti economici ».

LAMBERTI, *relatore*. Intendo dire che si cominci a pagare secondo le nuove tabelle dal 1° ottobre 1957.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo poco chiara la distinzione tra « effetti giuridici » ed « effetti economici ».

LAMBERTI, *relatore*. L'importante è che ci troviamo d'accordo nella sostanza della questione; se la formula sembra poco chiara, potremo trovarne una migliore. Faccio rilevare però che ci sono dei precedenti analoghi, in quanto nella formulazione di altri disegni di legge abbiamo già fatto questa distinzione e usato formule di questo genere.

Per quanto riguarda la decorrenza del compenso per le prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, essa è fissata nella tabella annessa al presente disegno di legge.

In verità il testo della legge non fa cenno nè dell'ammontare dei compensi, nè della loro decorrenza; solo nella tabella essi vengono indicati, e secondo proposta governativa sono di diversa misura, per i due periodi che vanno dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, e dal 1° luglio 1957 in poi. Questa questione quindi si può differire, salvo a ritornarci nella approvazione delle tabelle. Il senatore Donini può quindi tranquillizzarsi, perchè la formula da noi proposta non esclude che fino al 1° luglio 1956 il personale docente della scuola abbia quei benefici che sono peculiari.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non creiamo equivoci: dire che non è precluso è un conto, e questo è vero, ma non vorrei che il senatore Donini ricevesse un incoraggiamento che può non avere riscontro nella realtà.

LAMBERTI, *relatore*. Il disegno di legge prevede che il compenso extra-tabellare sia ricevuto dal 1° luglio 1956.

Siccome il senatore Donini si preoccupava che eventualmente questa mia formula potesse significare che anche il compenso extra-tabellare dovesse decorrere dal 1 ottobre, tengo a chiarire che così non è perchè ritengo che la corresponsione di questo compenso debba avere corso dal 1° luglio 1956, o nella stessa misura o in misure diverse; questo si vedrà in seguito.

DONINI. Non posso non osservare che questa è una discussione da svolgere in Aula, non in Commissione. L'emendamento del senatore Lamberti potrebbe essere da noi votato solo dopo che fosse respinto il nostro che stabilisce la decorrenza dal 1° luglio 1956 a tutti gli effetti. In Commissione noi siamo obbligati a sospendere le nostre deliberazioni per sentire la Commissione 5ª su ogni nuova proposta. La discussione in Commissione, insomma, invece di abbreviare l'*iter* legislativo, lo prolunga

Noi potremmo in una seduta, entro questa settimana, concludere la discussione in sede referente, per passare in Assemblea alla ripresa, dopo le vacanze.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Riconosco che allo stato attuale delle cose non è agevole proseguire la discussione in Commissione anche perchè non ho elementi per

rispondere in modo esauriente in nome del Governo ad alcuni dei più importanti emendamenti presentati, compreso quello del senatore Lamberti.

D'altra parte il rinvio in Aula sarebbe di grave danno per la categoria, perchè anche la Camera dovrebbe discutere lo stesso disegno di legge in Aula, con forte ritardo per la sua approvazione.

Proporrei perciò che la Commissione tornasse a riunirsi lunedì prossimo. Nel frattempo potrò incontrarmi con il Ministro del tesoro per esaminare gli emendamenti. Non posso garantire l'esito della mia azione, ma potrò almeno esprimere la posizione esatta del Governo sulle richieste del Parlamento.

Prima, insomma, di richiedere il passaggio in Aula mi si dia almeno il tempo di valutare le richieste. Vorrei pregare perciò tutti gli onorevoli senatori che hanno intenzione di proporre emendamenti di darmene comunicazione al più presto.

DONINI. Accetto la proposta, a condizione che ci si riunisca lunedì prossimo, anche a Senato chiuso. Se non fosse possibile, per ragioni regolamentari, riunirsi lunedì, non potremmo che chiedere la rimessione immediata in Assemblea.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore Lamberti di volermi sostituire alla Presidenza, per consentirmi di interpellare il Presidente del Senato circa la possibilità di convocare la Commissione lunedì prossimo.

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

PRESIDENTE, *relatore*. La deliberazione sull'articolo 24 è comunque rinviata in attesa che il Ministro sia in grado di precisare i limiti fino ai quali il Governo è disposto a giungere.

Riprendiamo, pertanto, l'esame degli articoli secondo l'ordine numerico.

Art. 9.

(Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica

Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza è attribuita, a partire dalla nomina in ruolo, la classe di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilità dall'annessa tabella *C*.

Ai direttori degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dalla predetta tabella.

I direttori degli istituti di cui al precedente comma conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo; dopo almeno sei anni di servizio nel ruolo cui appartengono possono conseguire, previo scrutinio per merito comparativo, la classe di stipendio superiore, nel limite del 50 per cento dei posti in organico.

Allo scrutinio procede la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, n. 666, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Questo articolo è, per alcuni riguardi, solo formale, nel senso che rinvia ad una tabella che ci riserviamo di esaminare, discutere ed approvare; in parte, però, è anche sostanziale.

Nel comma primo è fissato il principio che ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionle di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza è attribuita una sola classe di stipendio. Mentre in generale è consentito ad altri insegnanti un certo sviluppo di carriera.

Poichè tale limitazione non mi sembra giustificata, proporrei per il primo comma la seguente dizione:

« Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono attribuite, a partire dalla nomina in ruolo, due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C* ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ciò vorrebbe dire che, con gli scarti di anzianità, andrebbero al quarto grado il che è forse eccessivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Da tempo, sia in Commissione che in Aula, lamentiamo che la

nostra legislazione scolastica non riconosca a determinati istituti del campo artistico il rango di istituzioni di ordine universitario, mentre sarebbe giusto che tali istituti, anche in omaggio all'alta tradizione artistica del nostro Paese, sia nel campo della musica che in quello delle arti figurative, avessero tale rango.

Mi sembra perciò ragionevole chiedere che la carriera dei direttori di questi istituti non si esaurisca al livello della carriera dei presidi di liceo.

Per tali ragioni, ho presentato la proposta di emendamento al primo comma.

Sul secondo comma non ho eccezioni da sollevare.

Per quanto riguarda il terzo comma, penso che, in analogia a quanto è stato disposto per i presidi di prima e di seconda categoria, si debba stabilire che anche i direttori degli istituti d'arte e delle scuole d'arte — equiparati rispettivamente ai presidi delle scuole di secondo e di primo grado — fruiscano dello sviluppo di carriera e ruoli aperti. Propongo perciò di modificare come segue il terzo comma:

« I direttori degli istituti di cui ai precedenti commi conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio ».

Conseguentemente, dovrà essere soppresso il quarto comma.

Devo informare poi la Commissione che i senatori Russo Salvatore e Donini hanno presentato alcuni emendamenti sostitutivi.

Il primo comma dovrebbe essere così formulato:

« Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono attribuite, a partire dalla nomina in ruolo, due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C* ».

Tale proposta è identica a quella da me presentata.

Per il secondo comma non vi sono proposte di modificazione.

Il terzo comma, invece, secondo la proposta dei senatori Salvatore Russo e Donini, andrebbe così redatto:

« I direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza, i direttori degli istituti e scuole d'arte conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo; dopo quattro anni di servizio nel ruolo cui appartengono conseguono la classe di stipendio superiore ».

L'ultimo comma sarebbe poi soppresso.

L'emendamento al terzo comma differisce da quello da me suggerito solo perchè prevede l'avanzamento alla classe di stipendio superiore dopo 4 anni anzichè dopo 6. Ritengo però che, avendo noi già stabilito per i presidi un periodo di 6 anni, questa richiesta debba ritenersi inaccettabile.

Presidenza del Presidente CIASCA

PRESIDENTE. Sono lieto di comunicare alla Commissione che il Presidente del Senato ha autorizzato, per la continuazione dell'esame del disegno di legge n. 2237, la convocazione della nostra Commissione per lunedì prossimo, convocazione di cui darà notizia in Aula prima della chiusura dei lavori.

Possiamo pertanto rinviare a lunedì il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Ripresa della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » (1239).

PRESIDENTE. La Commissione di finanza interpellata nuovamente circa questo disegno di legge, ha proposto la seguente formulazione dell'articolo 1:

« A partire dall'esercizio finanziario 1957-1958 e per un decennio è concesso un contributo annuo di lire 15 milioni al Collegio universitario " Don Nicola Mazza " presso l'Università di Padova.

Alla spesa occorrente nell'esercizio 1957-58 per tale contributo si provvede mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento

di cui al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle conseguenti variazioni ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono anch'io animato dal desiderio di aiutare per quanto possibile il Collegio universitario « Don Nicola Mazza »; però, per una questione di principio, non posso consentire che con disegni di legge si venga ad incidere su capitoli i cui fondi sono stati già stanziati, fondi necessari, e non sempre sufficienti, per determinate finalità.

In particolare poi, in questo caso si tratta di un capitolo destinato alla concessione di contributi ad Università e Istituti di istruzione superiore per l'acquisto di pubblicazioni, riviste ecc., i cui fondi sono completamente esauriti.

Prego pertanto la Commissione di consentirmi di studiare il problema con il Ministro del tesoro per trovare una valida copertura.

PRESIDENTE. Non resta che rinviare a lunedì anche la discussione di questo disegno di legge per consentire al Ministro di studiare una norma più appropriata circa la copertura.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,45.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari